



COMUNE DI GRECCIO

PROVINCIA DI RIETI

www.comunegreccio-ri.gov.it
 info@comune.greccio.ri.it
 PEC:segreteria.greccio.ri@legalmail.it

Via Limiti Nord, n. 17
 02045 Greccio (RI)

Tel. 0746 750591/2 Fax 0746 750587
 P. IVA e Cod. Fisc. N. 00109830570

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 1 in data: 31.01.2023 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18:04** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FABI EMILIANO	P	8 - CAPRIOLI AURORA	P
2 - MARCHETTI FIORENZO	A	9 - ROSATI ANTONIO	P
3 - CIFERRI ALESSIO	P	10 - MICHELI VANESSA	P
4 - FRANCUCCI SIMONETTA	P	11 - CORTOPASSI MIRKO	P
5 - CIFERRI FABIOLA	P		
6 - FIOCCO FEDERICO	P		
7 - ORSINI MARIA ISABELLA	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCHI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DOTT. EMILIANO FABI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sono allegati alla presente e sono consultabili all'Albo Pretorio On Line di questo Comune.

Il Segretario Comunale illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Cortopassi chiede se è stata fatta una valutazione finanziaria.

Il Segretario Comunale risponde che è stata richiesta all'agenzia delle entrate.

Il Consigliere Rosati non condivide la ratio di questa proposta da delibera. Ho sempre interpretato le necessità, le esigenze della gente comune. Il governo non ha voluto regalare qualcosa agli italiani. Non è una sanatoria. Ognuno si prende la sua responsabilità.

Noi non veniamo da un periodo florido. La nostra società non è equa. Per fare avvicinare il cittadino ai suoi governanti. Per questo motivo non condivido questa delibera.

Oggi mi sembra una iniziativa fuori dal tempo.

Il Consigliere Fiocco esprime la non condivisione rispetto al ragionamento politico. Le persona che ha pagato non è necessariamente benestante. C'è anche la possibilità di definizione agevolata.

Il Sindaco risponde al Consigliere Rosati evidenziando che sia un grande errore prendere decisioni legate al consenso.

Questo non può dettare l'agenzia di un ente. Risorse che non verrebbero richieste. Non posso immaginare quante sono le persone che si trovano in stato di necessità. Evidenzia che ci possono essere persone che per sanare le situazioni con il Comune possono aver fatto rinunce.

Da un punto di vista politico immagino che le persone che hanno pagato possano condividere questa deliberazione.

Evidenzia che stiamo parlando di persone che negli anni 2000 non hanno pagato e non quindi persone in difficoltà durante la pandemia.

Il Consigliere Rosati evidenzia le persone che hanno ricevuto contributi o il reddito di cittadinanza senza averne i contributi.

Il Consigliere Orsini risponde che abbiamo i dati di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il Consigliere Fiocco evidenzia che non conosciamo le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il Consigliere Ciferri Fabiola evidenzia che non è possibile affermare che chi ha pagato aveva la possibilità di pagare.

Il Consigliere Caprioli evidenzia che la delibera ha risvolti educativi.

Il Consigliere Cortopassi evidenzia che applicando lo stralcio potevamo ottenere almeno la parte dell'imposta. Invece può darsi che in questo modo non pagano né l'imposta, né le sanzioni e interessi.

Il Sindaco evidenzia che noi abbiamo un sistema solidaristico. Noi dovremmo dare in proporzione alle nostre possibilità.

PREMESSO

CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec.comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO

CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente

comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo residuo che ammontano a complessivi euro 118.235,32 il cui importo delle cartelle stralciate è in corso di definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. del, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Avv.to Marco Matteocci, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Avv.to Marco Matteocci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

7 favorevoli 3 contrari (Rosati, Cortopassi, Micheli)

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare, con votazione 7 favorevoli 3 contrari (Rosati, Cortopassi, Micheli), l'immediata eseguibilità della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. EMILIANO FABI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI

La presente Delibera, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune, per il periodo indicato nella relata di pubblicazione, anch'essa presente nell'Albo Pretorio On Line.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, come da referto di pubblicazione presente nel medesimo Albo Pretorio.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI
